

Di cosa si tratta

L'Accordo di Schengen (AS) e la pertinente Convenzione di applicazione (CAAS) sono parte del diritto dell'UE. Ciò vale anche per gli atti legislativi che formano l'acquis di Dublino (regolamenti Dublino e Eurodac, nonché i pertinenti regolamenti di applicazione). Anche gli atti legislativi e i provvedimenti adottati nell'ambito dello sviluppo degli acquis di Schengen e Dublino fanno parte del diritto dell'UE. La cerchia degli Stati partecipanti a Schengen e Dublino non si limita tuttavia ai soli Stati membri dell'UE. Infatti, partecipano alla collaborazione in materia di sicurezza e di asilo istituita da Schengen e Dublino anche Stati terzi. Da base giuridica fungono i cosiddetti accordi di associazione conclusi con l'UE. Oltre alla Svizzera, anche la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno concluso siffatti accordi. La cooperazione operativa con il Liechtenstein non è tuttavia ancora cominciata.

Associazione a Schengen/Dublino

La partecipazione della Svizzera a Schengen e a Dublino è retta da condizioni quadro istituzionali comparabili a quelle per la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Si tiene tuttavia debitamente conto delle peculiarità dell'ordinamento costituzionale svizzero (p. es. il ruolo della democrazia diretta, e in particolare del referendum, nella procedura legislativa).

Adattamento degli strumenti di Schengen e Dublino

Visto che la garanzia della sicurezza interna e il settore dell'asilo devono continuamente fare i conti con nuove esigenze, Schengen e Dublino non sono concepiti come sistemi di collaborazione rigidi, bensì come sistemi in continua evoluzione. Se necessario, gli strumenti esistenti della cooperazione in materia di sicurezza e di asilo devono poter essere adattati a nuove situazioni (mutamento della situazione in materia di sicurezza, progresso tecnologico).

Adattamento alle nuove esigenze della prassi.

Per questo motivo, negli accordi di associazione è definita una procedura per il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e Dublino da parte degli Stati associati. In tal modo le nuove disposizioni del diritto dell'UE, che sono automaticamente valide per gli Stati membri dell'UE, diventano vincolanti anche per gli Stati associati.

Diritti di partecipazione

Gli Accordi di associazione garantiscono alla Svizzera ampi diritti di informazione, consultazione e partecipazione nella fase di elaborazione di nuovi atti giuridici nell'ambito di Schengen e Dublino («decision-shaping»). Non esiste tuttavia un diritto formale di partecipazione alla decisione («Decision-making»): la modifica di un atto giuridico dell'acquis di Schengen o Dublino rimane pertanto, dal punto di vista formale, di competenza degli organi responsabili dell'UE. Da parte sua, la Svizzera decide se recepire o meno il pertinente atto legislativo nel proprio diritto interno.

Nessun diritto di codecisione, ma ampio diritto di partecipazione all'elaborazione di nuovi atti legislativi

Gli Accordi di associazione a Schengen e Dublino prevedono quindi un costante processo di informazione e consultazione in merito a tutti i progetti di dell'UE relativi ad atti legislativi dell'acquis di Schengen e Dublino. Nell'ambito della preparazione di tali progetti legislativi, la Commissione europea deve coinvolgere gli specialisti svizzeri alla stregua di quelli degli

Informazione tempestiva e partecipazione all'elaborazione degli sviluppi

Stati membri dell'UE. Nell'ambito di Dublino, nei cosiddetti comitati misti, la Svizzera viene informata in merito ai dibattimenti nei comitati competenti e nei gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione. In questi comitati la Svizzera può anche presentare proposte concrete. Nell'ambito dell'Accordo di Schengen, detti gruppi di lavoro e comitati dell'UE si riuniscono direttamente come comitati misti, il che rende possibile la partecipazione diretta degli specialisti svizzeri. La Svizzera può quindi difendere i suoi interessi e far valere la sua esperienza già in una fase precoce del processo legislativo dell'UE, influenzando direttamente il contenuto degli atti in questione. La mancanza di un diritto formale di decisione è relativizzata dal fatto che nei gruppi di lavoro e nei comitati competenti si tenta sempre di raggiungere, nei limiti del possibile, un consenso.

Recepimento degli sviluppi di Schengen/Dublino

Un nuovo atto legislativo di rilievo per Schengen e Dublino, adottato dall'UE, non si applica automaticamente in Svizzera; essa decide se recepirlo o meno nel proprio diritto nazionale. Al fine di garantire in ogni caso le procedure decisionali costituzionali e della democrazia diretta della Svizzera (procedura di consultazione, dibattito parlamentare, referendum), il nostro Paese ha a disposizione un termine di al massimo due anni. Se lo sviluppo in questione prevede termini di attuazione più lunghi, ciò vale anche per la Svizzera. L'ultima parola spetta pertanto al legislatore svizzero. Se la Svizzera dovesse rifiutarsi di recepire un nuovo atto legislativo relativo a Schengen/Dublino, il comitato misto competente dovrebbe cercare, di comune accordo, soluzioni politiche appropriate. Nel peggiore dei casi, ossia se non può essere trovata una soluzione nei termini impartiti, cessa di essere applicabili entrambi gli accordi di associazione.

La sovranità e la democrazia diretta restano garantite. La Svizzera decide se recepire o meno un atto legislativo

Sviluppi

I documenti seguenti elencano in ordine cronologico gli atti normativi dell'UE notificati alla Svizzera come sviluppi dopo la firma dell'accordo di associazione (26 ottobre 2004).

[Elenco \(Schengen\) \(stato: 18 gennaio 2019\) \(PDF, 1.17 MB\)](#)

[Elenco \(Dublino\) \(stato: 18 gennaio 2019\) \(PDF, 474.89 KB\)](#)